

31 luglio 2019 09:01

Terzo settore, arrivano i chiarimenti Mibac per le istituzioni culturali



La Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero per i Beni culturali ha pubblicato una circolare di chiarimenti in merito all'applicazione del Codice del Terzo Settore "a seguito delle richieste di indicazioni sollecitate dalle Istituzioni culturali".

La riforma del Terzo settore ha ridefinito in maniera sostanziale il regime giuridico e tributario degli enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale così come definiti dall'articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore. In questo senso, il Codice ha inciso sulla normativa di riferimento per gli istituti culturali (L. 534/1996 – Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali) essendo esso rivolto anche "a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo".

Le indicazioni sono state fornite dalla Direzione considerando che "gli Istituti culturali costituiscono un riferimento strategico nazionale per il loro patrimonio storico, artistico, bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale e audiovisivo".

GLI ENTI CULTURALI DEL TERZO SETTORE

Il Codice stabilisce che il nuovo sistema sarebbe entrato a regime con l'entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), elemento centrale intorno al quale ruoterà il nuovo sistema degli enti del Terzo settore (ETS), oggi non attivo.

Per ottenere la qualifica di ETS, l'attività svolta dagli Istituti culturali in via esclusiva o principale deve rientrare in una delle attività definite dal Codice. In particolare, si fa riferimento a educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In merito all'iscrizione nel RUNTS, è poi intervenuto il dlgs 105/2018 ("Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"). Con esso si è stabilito che per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica che ottengono l'iscrizione nel Registro, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche viene sospesa fino al mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS. Nel periodo di sospensione, non si applicano le disposizioni relative al riconoscimento di persone giuridiche private (dpr 361/2000). Per questi soggetti valgono, infatti, le previsioni inerenti il capitale minimo previste dal Codice del Terzo settore. In particolare, il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è "una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni". Tali enti non dovranno soddisfare le originarie condizioni previste in sede di precedente riconoscimento fintanto che risultano iscritti nel Registro. I soggetti non riconosciuti con l'iscrizione nel RUNTS possono invece acquisire la personalità giuridica in deroga al dpr 361/2000.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le circolari n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 13 del 31 maggio 2019, ha poi fornito chiarimenti sugli adeguamenti statutari da attuare per adempiere alle indicazioni del nuovo Codice del Terzo settore.

Per gli enti dotati di personalità giuridica, fino a quando non sarà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, le modifiche statutarie potranno avvenire solo con atto pubblico attraverso l'approvazione dell'autorità statale o regionale. Le associazioni non riconosciute, invece, non necessitano dell'atto pubblico per le modifiche. Le fondazioni prive di organo assembleare si potranno adeguare con delibera dell'organo amministrativo senza alcuna deroga in materia di quorum.

La circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 chiarisce quali norme da inserire o modificare per adeguare atto costitutivo e statuto hanno carattere "inderogabile", sono derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente" o attribuiscono all'autonomia dello statuto delle mere facoltà.

ASPETTI TRIBUTARI, FISCALI E CONTABILI

Quando il RUNTS diventerà effettivamente operativo, la qualificazione di Onlus verrà abrogata e sarà acquisita l'autorizzazione della Commissione Europea. Gli enti che vorranno avvalersi di tale qualifica dovranno valutare se iscriversi al RUNTS e in quale sezione. La valutazione riguarderà il tipo di attività svolta, la struttura organizzativa e le novità introdotte dalla riforma del Terzo settore.

Dal punto di vista fiscale, la circolare specifica che, quando la riforma sarà operativa, le associazioni culturali non potranno più beneficiare degli effetti della legge 398/1991 né tantomeno usufruire della de-commercializzazione delle "quote frequenza" versate dai propri associati/tesserati. Solo non iscrivendosi al RUNTS, l'associazione culturale potrà mantenere il precedente regime fiscale.

Per quanto riguarda il cinque per mille, gli enti culturali iscritti nel Registro nazionale potranno essere indicati dai contribuenti quali beneficiari della quota dall'anno successivo a quello di operatività del Registro in riferimento alle attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Anche la non iscrizione al Registro darà comunque la possibilità alle Istituzioni culturali di accedere al riparto del cinque per mille.

Dal punto di vista contabile, poi, il Codice pone per gli iscritti nel Registro unico nazionale una serie di adempimenti obbligatori di carattere economico e sociale. Questi obblighi sono stati inseriti nella normativa tenendo conto della dimensione economica dell'ente. Si tratta di obblighi di tenuta di scritture fondamentali che descrivono la vita associativa di un'associazione, obblighi che in precedenza non erano presenti nella normativa.

Gli enti iscritti al Registro hanno anche l'obbligo di redigere, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente. Anche in questo caso, le caratteristiche del documento cambiano a seconda delle dimensioni dell'ente. Un decreto ministeriale dovrà predisporre, sulla base delle disposizioni del Codice, una modulistica e precisare come dovranno essere redatti il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario per cassa.

Nelle fondazioni del Terzo settore dovrà essere nominato obbligatoriamente un organo di controllo, anche monocratico. Nelle associazioni del Terzo settore, l'organo di controllo è invece obbligatorio solo se si superino per due esercizi consecutivi due dei tre limiti posti: 110 mila euro per quanto riguarda l'attivo dello stato patrimoniale; 220 mila euro di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate; cinque dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente. Esso esercita il controllo contabile.

IL REPERIMENTO DEI FINANZIAMENTI

Il reperimento di risorse finanziarie da parte degli ETS avviene attraverso diverse forme di finanziamento e incentivi. Tra questi, i Titoli di solidarietà emessi dalle banche (italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia) sotto forma di obbligazioni ed altri titoli di debito; il regime fiscale del Social lending, che favorisce la raccolta di capitale da parte degli enti del Terzo settore assoggettando la remunerazione del capitale allo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di stato; il Social bonus.

È inoltre previsto che le erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore porteranno a beneficiare di un credito di imposta dal 65%, per le persone fisiche ed entro il limite del 15% del reddito imponibile, al 50%, se l'erogazione è effettuata da un ente o società nel limite del 5% dei ricavi annui.

Il credito d'imposta inoltre spetterà esclusivamente qualora il bene mobile o immobile oggetto di recupero da parte dell'ente del Terzo settore sia utilizzato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale e per finalità non commerciali.

RETI ASSOCIATIVE

Il Codice del Terzo settore disciplina anche le reti associative indicando i requisiti, la tipologia, l'organizzazione e i compiti assegnati. Possono essere

iscritti nel RUNTS, con la qualifica di enti del Terzo settore, gli enti federativi di secondo (e terzo livello), aventi forma giuridica associativa, riconosciuta o meno.

Le reti possono avere una duplice rilevanza (nazionale o non nazionale), a seconda del numero di associati e del numero di regioni o province autonome in cui sono dislocate le sedi legali od operative. Le reti associative devono essere iscritte nel Registro unico nazionale. A differenza degli altri ETS, le reti possono iscriversi contemporaneamente in due sezioni del Registro.

Sono riservate alle reti associative particolari prerogative nei confronti degli ETS ad esse associati. Tra queste, il redigere codici di comportamento che definiscono i requisiti di eleggibilità degli amministratori o modelli standard di atti costitutivi o statuti approvati dal Ministero del lavoro. Le reti associative nazionali possono monitorare l'attività degli enti associati, anche riguardo all'impatto sociale.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Quindici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore, compongono parte del Consiglio Nazionale del Terzo settore. Con il supporto delle reti associative nazionali, il Consiglio vigila, monitora e controlla gli enti aderenti.

Il Consiglio può esprimere pareri non vincolanti, sugli schemi di atti normativi e sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il Finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore e pareri obbligatori non vincolanti sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore.

Documenti

n

[Testo della circolare della Dg Biblioteche e Istituti culturali](#)



Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it